

# COMUNE DI AGNOSINE

---

DELIBERAZIONE N. 64

COPIA

in data 29/10/2015

## Verbale di deliberazione della Giunta

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE  
RISORSE UMANE SALARIO ACCESSORIO (C.D.  
"PRODUTTIVITÀ") - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **18.00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunita la Giunta

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>BONTEMPI Giorgio</b>	<b>Sindaco</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>BERNARDELLI Paolo</b>	<b>Assessore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CAINI Giuliana</b>	<b>Assessore</b>

**Totale Presenti 2**

**Totale Assenti 1**

Assiste il Segretario comunale sig. **LORENZI Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **BONTEMPI Giorgio** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che vi è la necessità di adottare delibera di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (c.d. in gergo “produttività”) anno 2015.

VISTO che, in applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell’art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009, il responsabile del servizio ha quantificato le risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate);

VISTO il contratto decentrato integrativo stipulato ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, concernente l’integrazione delle risorse di cui trattasi, anche in relazione al disposto dell’art. 4 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;

L’Art. 9, comma 2-bis, del DI n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 è del seguente tenore letterale:”2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”(Il presente comma prima inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.07.2010, n. 122 (G.U. 30.07.2010, n. 176, S.O. n. 174) con decorrenza dal 31.07.2010, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 456, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014. )

Detto blocco riguarda l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

E’ tuttavia necessario identificare quali singole voci del fondo siano effettivamente rilevanti, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis.

Il testo afferma che oggetto di confronto e di riduzione proporzionale è l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

A quel che è prescritto dalle indicazioni fornite dall’Aran, le indennità di rischio e di disagio non possono essere erogate a intere categorie né a tutti i dipendenti di un profilo professionale, e non possono remunerare le attività svolte davanti al computer.

L’indennità di rischio serve a remunerare lo svolgimento della prestazione «in condizioni o situazioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale ». Pertanto, come a suo tempo argomentato dall’ARAN, gli agenti di polizia locale non possono vantare un diritto alla percezione di questo compenso per il fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini o in mezzo alla strada. A maggior ragione essa non può essere erogata agli agenti che lavorano all’interno

dell'ente. Solo particolari condizioni aggiuntive, che possono riguardare solo alcuni dipendenti del profilo, danno diritto all'indennità. L'uso del computer non rientra certo tra le condizioni che espongono i lavoratori a un rischio. Si tratta di un «ordinario strumento di lavoro» e l'indennità per i viedoterminalisti, prevista dai vecchi contratti pubblicistici, non esiste più.

Discorso analogo anche per l'indennità di disagio disciplinata dai contratti decentrati. L'Aran raccomanda che la sua misura, rimessa ai singoli contratti, sia comunque fissata in una misura inferiore a 30 euro mensili, cioè al compenso per il rischio. Va ricordato, come indicato altre volte dall'Aran, che la stessa fattispecie non può essere remunerata contemporaneamente con le indennità di rischio e di disagio.

Pur se viene ricorrentemente utilizzato il lemma “fondo”, la disposizione in argomento non cita mai tale locuzione, ma entra nel merito della natura dei compensi che, appunto, sono quelli “accessori” dei lavoratori. Tale trattamento non è da ricondursi esclusivamente ai fondi della contrattazione integrativa decentrata. Basti pensare al compenso per lavoro straordinario oppure alle retribuzioni dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza finanziate con fondi di bilancio.

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono purtroppo dettate in modo rigido dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le singole amministrazioni non hanno la possibilità di modificare tali disposizioni: in altri termini, esse hanno un grado di autonomia assai ridotto nella determinazione della quantità di risorse da destinare alla contrattazione decentrata.

Sulla base delle previsioni del Ccnl 22 gennaio 2004, le risorse decentrate sono state tutte raggruppate nelle parti stabile e variabile del fondo.

Quindi per quel che concerne l'utilizzazione delle possibilità di incremento della parte variabile di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, per il 2014, va da sé che con questi incrementi si deve comunque restare all'interno del tetto del fondo dell'anno 2010.

Nella parte variabile del fondo (risorse variabili) rientra l' art. 15, c. 5: incrementi per investimenti su miglioramenti dei servizi e/o ampliamento e/o attivazione di nuovi servizi.

L'art. 15 comma 5 del ccnl comparto enti locali 1 aprile 1999 è del seguente tenore: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”.

La Ragioneria generale dello stato con circolare 15 aprile 2011 n. 12 sull'applicazione dell'articolo 9 del DI 78/2010, ha fatto salve le risorse variabili previste dai precedenti Ccnl quali gli incrementi di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, pur se in antitesi con i pareri che sono stati espressi, di recente, da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

L'utilizzo di risorse a' sensi dell'art. 208 codice della strada rientra nel blocco.

Ai sensi delle espresse indicazioni contenute nell'art. 40, c. 3, penultimo ed ultimo periodo, del Dlgs n. 165/2001, non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che "comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

In ordine ai servizi di cui al comma 5-bis dell'art. 208 "di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187" il comune ha svolto i seguenti servizi quali di seguito descritti:

Il fondo deve essere costituito dal dirigente competente e l'intervento degli organi di governo è richiesto esclusivamente per le decisioni relative all'implementazione delle risorse variabili la cui quantificazione è rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni.

L'art. 17, co. 2, lett. a), Ccnl 1° aprile 1999, prevede l'erogazione di compensi diretti a "promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati", attraverso la corresponsione di emolumenti correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, attingendo dal fondo previsto dall'art. 31, Ccnl 22 gennaio 2004.

PRECISATO che La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1015/2010/PAR del 30 novembre 2010, in ordine all'applicazione del D.L. n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010) ha chiarito che le disposizioni della manovra di "stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" hanno una ratio di contenimento rigoroso della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico erogato a favore dei dipendenti pubblici contrattualizzati o in regime di diritto pubblico. Il legislatore ha previsto, infatti, il congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego nel triennio 2011-2013.

La disciplina vincolistica introdotta dalla L. n. 122 del 2010 non ammette deroghe, anche se ciò possa incidere negativamente sul trattamento economico complessivamente erogato ai dipendenti pubblici. Il comma 2-bis dell'art. 9, in particolare, ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ( alias responsabili dei servizi), di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

Il termine del blocco è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art 1 del DPR 122/2013 emesso in attuazione dell'articolo 16, c. 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

Precisato che anche la disciplina contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, relativa ai compensi assembleari dovuti ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, e prevede che detti compensi, vanno riversati all'amministrazione e confluiscono "ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio".  
(CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 403/2013/SRCPIE/PAR ).

Le delibere 51/2011 e 56/2011 emanate dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 17, c. 31 del d.l. 78/2009 convertito dalla l. 102/2009, hanno affermato che “alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico”

Sempre secondo le Sezioni Riunite le sole risorse che affluiscono al fondo, e devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma, sono quelle “finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica” e quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, mentre vi rientrano quelle derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione, in quanto “a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente, attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

Non devono quindi ritenersi rientranti sotto il regime vincolistico introdotto dall'art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti”. “Caratteristiche analoghe presentano le risorse che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (comunale/provinciale), in quanto, anche in questo caso, si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche” (cfr. delib. 51/2011 cit. Sezioni Riunite della Corte dei Conti parr. 4.2).

La pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Lombardia deliberazione 5.7.2011, n. 436, ha il pregio di aver posto in chiara relazione il fondo di produttività con la nozione di spesa di personale da ultimo rideterminata dall'art. 14, comma 7, del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, il quale ha riscritto l'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, aggiungendovi gli artt. 557-bis e 557-ter. A detta di quanto asserito in detta pronuncia tutti i compensi relativi alle voci retributive di salario accessorio sub iudice si autoalimentano e dunque derivano da “risorse eterofinanziate rispetto alle finanze dell'ente locale, con la conseguenza che non comportano un effettivo aumento della spesa per l'amministrazione”. Proprio per questi motivi, tali

compensi non incidono sulla spesa complessiva di personale, non hanno relazioni con la dinamica retributiva e non si scontrano con tetti retributivi per il singolo dipendente in quanto somme non ordinariamente spettanti. Con queste premesse, la conclusione diviene ovvia: “la sussunzione di determinati incentivi nell’ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cc.dd. “incentivi per la progettazione interna, che rappresentano spese di investimento attinenti alla gestione del conto capitale); oppure si tratti di compensi pagati con fondi (aventi puntuale vincolo di destinazione) che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa, come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell’Ici”.

Emerge dalla regolamentazione di carattere generale e da quella specifica di settore, che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta se è correlata al raggiungimento di specifici obiettivi che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma soprattutto se è rispettosa della compatibilità della spesa con gli obiettivi derivanti dal Patto di stabilità e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica. ( vedi Circ. 13 maggio 2010, n. 7/10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 15 luglio 2010, n. 163).

Per tutti gli enti, sia quelli soggetti che quelli esclusi dal patto, in caso di mancato rispetto dei rispettivi tetti di spesa nel 2010 e/o nel 2011, vige il divieto di prevedere risorse variabili in sede di costituzione del fondo per le risorse decentrate ex Dlgs 165/2001.

L'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 31 luglio 2009 prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, a decorrere dal 31 dicembre 2008 per il 2009, nel limite massimo di incremento dell'1,5%, qualora l'ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti per l'integrazione. Tali risorse riguardano la consistenza del fondo 2009: per la loro natura variabile non possono, quindi, essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi.

ATTESO che l'art. 16, commi 4/5 , D.L. n. 98 del 2011 , prevede per gli enti locali la possibilità di adottare entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione/riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 16 , le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate coi sopra menzionati piani di razionalizzazione delle spese, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi previsti dall' art. 19, D.Lgs. n. 150 del 2009; tali risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi, che devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. La Funzione Pubblica, con Circ. n. 13/2011 , ha precisato che le economie indicate nei punti b) e c), all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione collettiva, apparendo pacifico l'utilizzo nell'ambito dell'esercizio in cui si realizzano. La delibera della Corte dei Conti-Veneto n. 532

del 2012 , con riferimento alle economie dei piani di razionalizzazione, ne consente l'impiego immediato a consuntivo nell'ambito della contrattazione decentrata; analogamente la delibera della Corte-Piemonte n. 14 del 2013 , afferma che rispetto ai piani di razionalizzazione possono essere superati i limiti ai trattamenti accessori fissati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis , D.L. n. 78 del 2010 , e consente un impiego immediato delle economie realizzate nella contrattazione decentrata. A conclusioni diverse è giunta isolata la pronuncia n. 398/2012 della Corte-Emilia Romagna, che rinvia i risparmi dei piani di razionalizzazione a incremento del fondo integrativo dell'anno successivo a quello di maturazione, rispondendo però a un quesito riferito non ai piani di razionalizzazione, ma a un piano di contenimento delle spese di funzionamento ex L. n. 244 del 2007 . In ogni caso, pare doversi concordare con gli elementi di specialità ravvisati dal dicastero veneto, laddove evidenzia che "La speciale disciplina introdotta per le menzionate "economie aggiuntive" costituisce la risultante della peculiare tecnica utilizzata dal legislatore al fine di realizzare il contenimento della spesa di personale (...) riconducibile a un meccanismo in un certo qual modo "premierale", che, attraverso la creazione di "percorsi virtuosi", tende a produrre risparmi di spesa "ulteriori" rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente in materia" con conseguente possibilità di attribuzione nell'anno di competenza."

Gli enti locali, nel determinare il tetto massimo delle risorse destinate al fondo 2010 che costituisce limite invalicabile ex art. 9, comma 2-bis , L. n. 122 del 2010 , devono necessariamente tener conto di tutte quelle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Tra esse si collocano le economie che devono essere formalmente quantificate attraverso una ricognizione amministrativa, volta ad asseverare l'accertamento della presenza di tali risorse nel fondo, dell'anno precedente, e il loro definitivo mancato utilizzo. Sul punto, si evidenzia che la competenza a interpretare le norme contrattuali spetta all'Aran, che sulla questione in oggetto si è espressa col parere n. 23858/2012.(Corte dei conti-Veneto, delibera 28 giugno 2013, n. 164 ).

I compensi, ancorché finanziati con fondo regionale, ove non previsti da "specifiche disposizioni di legge finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati personale", non sono compresi nella previsione dell'art. 15, comma 1, lett. k) , del CCNL del 1999; in ogni caso, sono soggetti ai limiti dell'art. 9, comma 2-bis D.L. n. 78 del 2010 , che impone un vincolo di carattere strutturale al complesso della retribuzione accessoria dell'intero ente, e dell'art. 40, comma 3-quinquies , D.Lgs. n. 165 del 2001 , che consente di destinare "risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa". (Corte dei conti-Veneto, delibera 30 aprile 2013, n. 113 )

La disciplina relativa ai compensi incentivanti la produttività per il comparto degli Enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell'obiettivo programmato. La valutazione circa il raggiungimento di tale obiettivo è affidata al dirigente preposto, che deve tenere conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

E in caso di esito negativo della valutazione, il compenso non spetta. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 16 dicembre 2010 n. 8949. Il Collegio ha chiarito che la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio. Ciò perché il meccanismo incentivante è diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi in

relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell'ambito delle previsioni contrattuali. E quindi, in buona sostanza, la prestazione del lavoratore impegnato nel progetto è l'effetto dell'adempimento di un'obbligazione di risultato e non di mezzi. Citando la giurisprudenza della VI Sezione (26 giugno 2008, n. 3230), la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, infatti che la maggiorazione dell'incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante, implica l'inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato. Il tutto con l'obiettivo di incrementare la produttività e l'efficacia dell'azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati. Pertanto è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all'interno di vecchi progetti e debba essere verificata secondo parametri medi di produttività. Cons. di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8949.

VISTO il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 287/2010, interpretazione fornita ancor prima anche da numerosa sentenza della Corte dei Conti, che rammenta il divieto di erogazione della indennità di produttività sulla base di criteri di tipo automatico. Viene infatti espressamente ricordato che: “la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi presuppone necessariamente che prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione siano stati determinati i criteri e gli obiettivi cosicché al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente nel suo complesso svolge l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico”. “Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrizzazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica”. In altri termini, “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita”. La stessa possibilità di aumentare il fondo per le risorse decentrate negli enti cd virtuosi sulla base dei CCNL 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009 che prevedono la possibilità di incremento della parte variabile viene collegata alla presenza di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o, per riprendere l’espressione testuale, al fine di arrivare al “miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito”.

La produttività può quindi essere erogata soltanto nel caso in cui il responsabile abbia approvato preventivamente l'azione di miglioramento e ne abbia accertato la concreta realizzazione. Nel caso in cui il progetto non sia stato approvato ex ante, benché sia stato concretamente realizzato, al dipendente non può essere erogata la produttività (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 8949/10 del 16 dicembre 2010)

ATTESO che per inserire qualunque tipo di risorse variabili nel fondo, i vincoli di finanza pubblica vanno rispettati non solo nell'anno precedente ma anche in quello in corso. In caso



di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, la legge obbliga al recupero nella sessione negoziale successiva e che, nei casi di violazione dei limiti di legge, le clausole contrattuali decentrate sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ex articoli 1339 e 1419, comma 2 del Codice civile

PRECISATO altresì che solamente gli incentivi per la progettazione e i compensi di pertinenza dei componenti dell'Avvocatura comunale non devono essere conteggiati nel fondo per la contrattazione decentrata ai fini dell'applicazione dell'art. 9, co. 1 e 2 bis del d.l. n. 78 del 2010. Al contrario, i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni (previsti e disciplinati dall'art. 15, co. 1 del CCNL 18 aprile 1999) e i compensi inerenti il recupero delle imposte arretrate devono essere inclusi nel fondo perché, in linea di principio "sono destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente" (Corte conti, sez. riun. contr., 4 ottobre 2011, n. 51).

RITENUTA la competenza della giunta ai sensi dell'art. 48 del Tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 ( vedi Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890 in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e residuale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 4 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, le funzioni inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).

ACQUISITA in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

All'unanimità di voti legalmente espressi

## DELIBERA

1. di definire, in virtù delle disposizioni normative in premessa citate che qui s'intendono richiamate, il trattamento economico accessorio (c.d. "fondo produttività") per l'anno 2015 nell'importo di € 35.600,00 annui, da integrare con le risorse di cui alla lettera K (Merloni)

per euro 2.000 e le risorse per il saldo operazioni censimento popolazione per euro 1357,50;

2. di imputare allo scopo, a mente dell'art. 183 comma 2 lettera a) e 191 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 la somma di € 38.957,50 per l'anno 2015 con costituzione di vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata a' sensi dell'art. 183 tuel medesimo;

3. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.